

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI  
**ACQUA MINERALE NATURALE** IN PET DA  
UN LITRO E **PANE** DA DESTINARE  
ALL'AZIENDA SANITARIA N. 5 DI ORISTANO  
PER IL PERIODO DI ANNI 3 (TRE)

**SOMMARIO:**

- Art. 1 - Oggetto e durata dell'appalto
- Art. 2 - Ammontare della fornitura
- Art. 3 - Quantità da fornire
- Art. 4 - Normativa di riferimento
- Art. 5 - Caratteristiche e tipologia
- Art. 6 - Imballaggi e modalità di trasporto
- Art. 7 - Modalità delle forniture. Consegne e controlli.
- Art. 8 - Caratteristiche generali e merceologiche del prodotto offerto
- Art. 9 - Igiene
- Art. 10 - Consegna
- Art. 11 - Controllo e accettabilità della fornitura
- Art. 12 - Vizi
- Art. 13 - Penalità
- Art. 14 - Inosservanza delle prescrizioni contrattuali

**Art. 1 - Oggetto e durata dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto la fornitura di **acqua minerale naturale in pet da un litro**, e **pane** da destinarsi all'Azienda Sanitaria n. 5 di Oristano. I quantitativi e la tipologia dei prodotti sono meglio descritti nel "Modello A", allegato al Capitolato Speciale d'Appalto. L'affidamento avrà durata triennale che decorrerà dalla data indicata a seguito dell'aggiudicazione, con facoltà dell'ASL 5 di richiedere, in vista della scadenza del contratto, la prosecuzione del contratto per un ulteriore periodo di 12 mesi.

**Art. 2 - Ammontare della fornitura**

L'importo a base di gara della fornitura è di **€ 106.552,00 IVA esclusa**. La fornitura è suddivisa in due lotti, aggiudicabili singolarmente:

1. Lotto n. 1: fornitura di acqua minerale naturale in pet da un litro € 72.000,00;
2. Lotto n. 2: fornitura di pane € 34.552,00.

**Art. 3 - Quantità da fornire**

Il consumo triennale previsto risulta dall'allegato A) al Capitolato Speciale d'Appalto. I quantitativi riportati sono puramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'ASL n. 5 di Oristano. La Ditta aggiudicataria si deve intendere impegnata a fornire, di volta in volta, i quantitativi per le quantità e qualità richieste:

- dalla "Struttura Amministrativa a supporto delle attività sanitarie PO Oristano" operante presso il P.O. San Martino di Oristano, per quanto riguarda il Lotto 1 - Fornitura di acqua minerale naturale;
- dalla "Struttura Amministrativa a supporto delle attività sanitarie PP.OO. Ghilarza e Bosa" operante presso il P.O. Mastino di Bosa per quanto riguarda il Lotto 2 - Fornitura di pane.

\*\*\*\*\*

**LOTTO N. 1: FORNITURA DI ACQUA MINERALE NATURALE IN PET DA 1 LITRO:****Art. 4 - Normativa di riferimento**

DM Sanità 542/1992 e ss.ii.mm.; D. Lgs. 105/1992e ss.ii.mm.; D. Lgs. 339/1999; Reg. CEE 178/2002; Reg. CEE 852/04; DM Salute 11/09/2003; D.Lgs. 190/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 5 - Caratteristiche e tipologia**

L'acqua minerale dovrà essere del tipo oligominerale liscia (non addizionata con CO<sub>2</sub>), confezionata in contenitori realizzati in PET/PETC da 1 litro, conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Sanità 12/11/1992 n. 542.

La **validità residua dell'acqua**, al momento della consegna, dovrà essere di almeno  $\frac{3}{4}$  della loro validità.

**Art. 6 - Imballaggi e modalità di trasporto**

Gli imballaggi e le modalità di trasporto dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui al REG CEE 852/04. Ogni rischio o danno per la consegna alle persone incaricate dei trasporti, ai mezzi di trasporto, al personale, a terzi eventuali è ad esclusivo carico del fornitore che è completamente responsabile del rispetto di ogni e qualsiasi disposizione in materia.

**Art. 7 - Modalità delle forniture. Consegne e controlli.**

Le consegne dovranno essere effettuate, a spese e cura del fornitore - nelle quantità richieste di volta in volta mediante appositi ordinativi dalla "Struttura Amministrativa a supporto delle attività sanitarie PO Oristano" (operante presso il P.O. San Martino della ASL 5 di Oristano) - presso la dispensa del P.O. San Martino di Oristano.

Per le operazioni di scarico dell'acqua, la Ditta è tenuta a provvedervi con mezzi propri (sponda idraulica, transpallett) e non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell'Azienda. La consegna dovrà essere effettuata, "a terra" presso il Magazzino Dispensa del P.O. San Martino. L'acqua dovrà essere consegnata franco magazzino, con i relativi documenti di trasporto; nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per l'imballaggio e il trasporto, anche se effettuati per consegne urgenti.

L'ASL, per il tramite degli operatori addetti al ricevimento delle forniture, accerterà l'esatta corrispondenza qualitativa e quantitativa della merce al fine di verificare la perfetta corrispondenza della merce ricevuta con quella richiesta ed indicata nella bolla di consegna.

Qualora la merce fornita risultasse in tutto o in parte di qualità inferiore e/o in condizioni diverse da quelle stabilite dalle norme vigenti, dal presente capitolato tecnico o se, per qualunque altra causa, fosse inaccettabile, il fornitore sarà tenuto a ritirarla a proprie spese e al risarcimento degli eventuali danni, con l'obbligo di provvedere, immediatamente, a nuova fornitura di acqua corrispondente nella qualità stabilita e nella quantità richiesta.

Nel caso in cui il fornitore non provvedesse all'immediata sostituzione, sarà facoltà dell'ASL provvedervi mediante acquisto altrove, fermo restando che tutte le maggiori spese saranno a carico del fornitore, unitamente alle penalità di cui all'art. 13.

Alle stesse penalità soggiacerà l'aggiudicatario in caso di mancata somministrazione.

Le spese sostenute per l'approvvigionamento altrove, aumentate della penale, verranno trattenute dall'A.S.L., previa comunicazione scritta alla Ditta, sull'importo dovuto all'appaltatore per le forniture già effettuate o sulla cauzione. L'ASL non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita delle merci respinte, ma non ritirate dal fornitore.

In tutti i casi di mancata consegna o di ritardo, nonché per altre gravi inadempienze, l'ASL si riserva comunque di applicare la penale come riportato all'art. 13.

L'ASL si riserva inoltre la possibilità di effettuare, avvalendosi di personale dipendente specializzato e/o di consulenti tecnici all'uopo incaricati, controlli merceologici ed igienico-sanitari, sia sul prodotto che sul mezzo di trasporto, volti a verificare la conformità merceologica ed igienico-sanitaria delle forniture nonché la rispondenza delle stesse ai requisiti di legge con riferimento anche ai seguenti parametri:

- condizioni di trasporto;
- conformità dell'etichetta;
- integrità delle confezioni;
- data di scadenza o TMC;
- corrispondenza fra ordine e fornitura.

L'acqua consegnata dovrà essere corrispondente alle pezzature richieste; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute.

## **LOTTO N. 2: FORNITURA DI PANE:**

### **Art. 8 - Caratteristiche generali e Merceologiche del prodotto offerto**

Il pane dovrà essere prodotto con farina di tipo "0" (o con farina integrale) secondo le modalità di preparazione previste dalla legge 4 luglio 1967, n. 580 e seguenti e dovrà avere una pezzatura di 70 gr. circa, una umidità massima del 29% (maggiorata del 2% nel caso del pane prodotto con farina integrale). Il pane dovrà essere cotto in conformità a tutte le norme

stabilite dalla legge e dai relativi regolamenti di attuazione. Deve essere prodotto esclusivamente con impasto composto di farina di grano tenero (ovvero di farina integrale di grano tenero per la produzione di pane integrale) acqua, sale e lievito naturale.

Non è consentito l'impiego di alcun additivo, né prima, né durante la panificazione.

Dovrà essere lievitato regolarmente e ben cotto, la crosta dovrà essere uniforme, di colore bruno dorato, di giusto spessore e priva di fessure, spacchi o fori.

La mollica dovrà essere asciutta, non attaccaticcia, bianca, priva di cavità o caverne e dovrà presentare al taglio occhiatura uniforme e di giusta dimensione. Il pane dovrà essere consegnato raffreddato e l'umidità consentita non dovrà essere superiore ai limiti fissati per legge.

Il pane fornito deve essere garantito di produzione giornaliera e non deve essere pane conservato con il freddo o altre tecniche e successivamente rigenerato: lo stesso dovrà essere sfornato da almeno due ore e i panini **dovranno essere confezionati singolarmente con involucro protettivo** conformemente alle norme legislative e regolamentari vigenti.

#### **Art. 9 - Igiene**

La fornitura deve essere garantita:

- 1) in recipienti idonei per il trasporto alimenti;
- 2) assicurando tutte le norme d'igiene del caso.

La Ditta aggiudicataria, nel dar corso alle forniture, dovrà adottare le misure necessarie per garantire l'igiene della merce secondo le disposizioni indicate dal Reg. 852/2004/CE.

Il pane dovrà essere trasportato con contenitori puliti, di materiale lavabile, con adeguata e igienica copertura.

Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere adibiti al solo trasporto di pane e devono essere puliti e muniti di cassone a chiusura.

Le modalità di produzione, confezionamento, immagazzinamento e distribuzione devono essere tali da garantire una adeguata igiene del prodotto fino al consumo, in osservanza delle vigenti leggi sull'igiene degli alimenti.

#### **Art. 10 - Consegna**

Le consegne dovranno essere effettuate giornalmente, nelle quantità richieste di volta in volta (anche telefonicamente), non oltre le ore 7,00 presso la dispensa del P.O. A.G. Mastino, in Via Pischedda Bosa. La doppia fornitura sarà consentita esclusivamente per i giorni di **Sabato e Domenica**. Qualora il calendario dovesse indicare **tre giorni festivi consecutivi** fatta salva la possibilità di effettuare la doppia fornitura per i primi due giorni, la Ditta dovrà garantire la consegna del pane confezionato da non oltre due ore precedenti la consegna stessa nel terzo giorno festivo.

#### **Art. 11 - Controllo e accettabilità della fornitura**

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura; è responsabile inoltre dell'osservanza delle leggi vigenti in materia igienico sanitaria e di commercio relative alle merci da fornire e degli eventuali danni comunque arrecati sia alle persone che alle cose dell'A.S.L. che a terzi.

La fornitura, al momento dell'introduzione nella dispensa del Presidio, dovrà essere sottoposta al controllo quali-quantitativo dal personale del Presidio interessato, che dovrà senz'altro respingere le merci che, a suo insindacabile giudizio, non siano accettabili. In tal caso lo stesso fornitore dovrà provvedere alla immediata sostituzione con altra fornitura.

Nel caso in cui il fornitore non provvedesse all'immediata sostituzione, sarà facoltà

dell'ASL provvedervi mediante acquisto altrove, fermo restando che tutte le maggiori spese saranno a carico del fornitore, unitamente alle penalità di cui all'art. 13.

Alle stesse penalità soggiacerà l'aggiudicatario in caso di mancata somministrazione.

Le spese sostenute per l'approvvigionamento altrove, aumentate della penale, verranno trattenute dall'A.S.L., previa comunicazione scritta alla Ditta, sull'importo dovuto all'appaltatore per le forniture già effettuate.

L'Amministrazione non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita delle merci respinte, ma non ritirate dal fornitore.

L'A.S.L. n. 5 si riserva la facoltà di provvedere a controlli di qualità.

\*\*\*\*\*

#### **Art. 12 - Vizi**

L'accettazione della merce da parte del personale competente, non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti ed imperfezioni, a vizi apparenti ed occulti delle merci consegnate, non potuti rilevare all'atto della consegna, ma accertati in seguito.

Qualora, successivamente alla consegna, si riscontri l'esistenza di difetti, imperfezioni o comunque vizi non rilevabili all'atto della consegna, anche a seguito di verifiche ed analisi effettuate a mezzo dei competenti uffici, l'appaltatore dovrà sottostare al rimborso delle spese sostenute per le analisi, alla relativa detrazione pari al minor valore della merce che l'ASL riterrà, a suo insindacabile giudizio, doversi attribuire alla merce stessa.

#### **Art. 13 - Penalità**

Le penali sono stabilite da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00 secondo la gravità dell'inadempienza.

#### **Art. 14 - Inosservanza delle prescrizioni contrattuali**

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed il termine di consegna, inosservanze da contestarsi in forma scritta, l'ASL avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con suo atto formale, provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura fino alla scadenza del termine di appalto, con l'obbligo dell'appaltatore decaduto, di risarcire ogni conseguente spesa o danno.